



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

AREA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

UNITA' PROPONENTE UNITA ORGANIZZATIVA SERVIZI SOCIALI

Proposta n. 2963 del 2026

Determinazione n. 152 del 04/09/2026

Oggetto: DISABILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO PER ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO SCOLASTICO 2026/2027 - CUP J99I26001400007 - DECISIONE A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con atto n. 62 del 15/12/2025, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di Programmazione e la programmazione finanziaria 2026-2028;
- che con atto n. 136 del 22/12/2025, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato le necessarie risorse finanziarie;

Visti:

- la L.104/92 e smi "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità" detta i comportamenti che le Amministrazioni Comunali devono tenere per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'inserimento e l'integrazione dei soggetti con disabilità nel tessuto sociale;
- il D.Lgs. 16/04/1994 n.297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni e grado";
- il D.lgs.31/03/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59" e in particolare l'articolo 139, c. 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità in situazione di svantaggio;
- la L. 08/11/2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L. 10/03/2000 n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

- la L.R. 12/03/2008 n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- il D.Lgs. 13/04/2017 n.66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità., a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett.c) della legge 13 luglio 2015,n.107";

Richiamata la Legge Regionale n. 15 del 26/05/2017 che, a seguito della riforma nazionale delle competenze provinciali, ha modificato la Legge Regionale 06/08/2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", suddividendo come segue le competenze tra Regione e Comuni in materia servizi di supporto per l'inclusione scolastica (assistenza ad personam e trasporto scolastico):

- Competenza di Regione Lombardia: studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado ed i corsi di formazione professionale (assistenza e trasporto); studenti con disabilità sensoriale che frequentano tutti gli ordini di scuola ed i corsi di formazione professionale (per scuole infanzia, primarie e secondarie inferiori solo assistenza, escluso il trasporto che è di competenza dei comuni);
- Competenza dei Comuni: studenti con disabilità fisica, psichica, intellettiva/relazionale che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie, secondaria di I grado (assistenza e trasporto); trasporto scolastico per alunni con disabilità sensoriale dei gradi inferiori di istruzione;

Vista la D.G.R. n. 6832 del 30/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale Regione Lombardia ha approvato le "Linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale", dando attuazione alle modifiche di cui alla L.R. n. 15/2017;

Rilevato che attraverso le suddette Linee guida la Regione ha definito le modalità operative per dare attuazione alle proprie competenze, confermando che per l'assistenza all'autonomia e trasporto scolastico alunni scuole superiori l'erogazione del servizio è realizzata da parte del Comune, con richiesta di contributo a Regione Lombardia attraverso apposita procedura WEB sul portale Regionale (Bandi online);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 152 del 31/08/2017, come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2024 , con la quale è stata introdotta una modalità di soddisfacimento del servizio trasporti alunni con disabilità anche attraverso la gestione in autonomia da parte delle famiglie mediante contributo dell'Ente, assicurando uniformità di trattamento tra agli alunni delle scuole secondarie di II grado e quelli del grado inferiore di istruzione, stabilendo, in analogia con quanto stabilito da Regione Lombardia per le scuole secondarie di II grado, importi massimi di contributo per fascia chilometrica, a totale carico del Comune, anche per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e per gli alunni con disabilità sensoriale di tutti i gradi di istruzione, per le famiglie che gestiscono in autonomia il servizio di trasporto, secondo importi termini e modalità contenute nelle Linee Guida allegate alla suddetta deliberazione;

Preso atto che il sistema del voucher può essere utilizzato solo per gli alunni le cui famiglie di alunni con disabilità sono in grado di organizzare autonomamente il servizio trasporto scolastico;

Rilevato che per 5 alunni frequentanti scuole dell'infanzia e secondaria di primo grado e per 3 alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado il sistema a voucher non è funzionale alla soddisfacimento della richiesta di trasporto/accompagnamento scolastico;

Ritenuto procedere con l'affidamento del servizio trasporto assistito per complessivi n. 8 alunni con disabilità di cui: n. 4 alunni frequentanti scuola dell'Infanzia e secondaria di I grado sul territorio di San Donato Milanese , n. 4 alunni frequentanti rispettivamente 1 alunno scuola secondaria I grado a Milano e 3 alunni scuola secondaria di II grado a Milano;

Preso atto che si procederà a richiedere a Regione Lombardia il contributo previsto a favore del Comune per il servizio erogato agli alunni delle scuole secondarie di II grado;

Visti:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. che dispone che tutte le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17 comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre deve contenere l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico professionale;
- l'art. 55 del succitato D.Lgs. secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'allegato I.4 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici;

Tenuto conto che per l'affidamento di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto di importo inferiore a euro 140.000,00;

Preso atto

- della procedura di generazione del CUP cui corrisponde l'assegnazione del codice J99I26001400007 per il servizio di trasporto scolastico assistito per alunni con disabilità anno scolastico 2026/2027;
- che si procederà a pubblicare richiesta di offerta (RDO) per affidamento diretto sulla Piattaforma SINTEL – Regione Lombardia;

Rilevato che spetta ai responsabili delle risorse finanziarie, individuati direttamente dalla Giunta, adottare, a valere dei capitoli loro assegnati, atti di accertamento nonché prenotazioni di impegno;

Dato atto che i responsabili delle risorse finanziarie sono autorizzati ad assumere i provvedimenti e a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e dal regolamento di contabilità;

Dato atto altresì che, i responsabili delle risorse eserciteranno la capacità di spesa nel rispetto delle disposizioni esistenti che impongono limiti di spesa e/o che riguardano la scelta del

contraente;

Atteso che i menzionati responsabili non potranno procedere in relazione agli obiettivi diversi da quelli assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto alle previste;

Considerato che per il corretto funzionamento del servizio è ora necessario prenotare ed impegnare le somme indicate nell'allegata scheda contabile nella misura e a valere dei capitoli dei bilanci 2026 e 2027;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art.4 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 (la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa);

Visti

- i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.lgs. 31.3.2023, n. 36;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di procedere alla richiesta di offerta (RDO) per affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sulla Piattaforma SINTEL – Regione Lombardia;
2. di approvare il Capitolato descrittivo del Servizio e la lettera di invito;
3. di prenotare l'impegno per le risorse finanziarie, nella misura e a valere dei capitoli del PEG 2026-2028, indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
4. di prenotare l'impegno della somma di Euro 77.962,50 di cui euro 32.102,20 sull'anno 2026 e euro 45.860,30 sull'anno 2027 all'imputazione di cui alla allegata scheda contabile che riporta anche i relativi numeri di prenotazione di impegno;
5. di impegnare euro 35,00 a favore di ANAC quale contributo dovuto dalle stazioni appaltanti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nella misura, a valere dei capitoli del PEG 2026-2028, all'imputazione di cui alla scheda contabile allegata al presente provvedimento quale parte integrante e che riporta anche i relativi numeri di impegno.

ATTESTA

- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nell'assunzione del presente atto;
- che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto delle regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;

- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DICHIARA

che l'obbligazione diverrà esigibile come segue:

- euro 32.137,20 entro il 31/12/2026
- euro 45.860,30 entro il 30/08/2027.

**Sottoscritta dal Dirigente
(PERINI SABINA)
con firma digitale**